

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 28/02/2026, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Marco Luciano | Direttore Sanitario f.f. |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

CCNL 23.02.2026: FONDI CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI (DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA) – AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2024 E 2025 E QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA DEGLI STESSI PER L'ANNO 2026.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende procedere all'aggiornamento della determinazione dei fondi contrattuali per gli anni 2024, 2025 e alla quantificazione provvisoria degli stessi per l'anno 2026.

Il Direttore di UOC Gestione Risorse Umane

Premesso

- che con Deliberazione del Direttore Generale n.1437 del 06/11/2025 si è provveduto ad aggiornare la consistenza dei fondi contrattuali della Dirigenza Area Funzioni Locali (Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa) per effetto dell'applicazione del CCNL triennio 2019-2021 sottoscritto il 16.07.2024 per gli anni 2022, 2023 e 2024 e a quantificare, in via provvisoria, la consistenza degli stessi per l'anno 2025; la determinazione dei suddetti fondi è stata certificata dal Collegio Sindacale in data 23/10/2025;

Considerato che in data 23/02/2026 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022 – 2024 che ha previsto, all'art. 33 "Incremento fondi" un incremento dei precedenti fondi aziendali di cui all' art. 52 del CCNL 16/07/2024 a partire dal 01 gennaio 2024;

Visto il DL. 25 maggio 2017 n. 75, art.23, comma 2: "...omissis.... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere da tale data l'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato (riduzione dei fondi in proporzione della riduzione del personale)";

Visto l'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/02/2019, n. 12, il quale prevede che: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

Considerate le disposizioni del Decreto Regionale n. 50 del 26.04.2021 relativamente all'art.11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n.35 convertito nella Legge 25.06.2019, n.60 e s.m.i. (conversione in legge del c.d. "Decreto Calabria") secondo il quale, a decorrere dal 2019, il limite definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 27 maggio 2017, n.75, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite riferito all'anno 2018 e che, per gli anni 2024 -2026, tenuto conto dell'andamento del personale in servizio, tale incremento non è stato valorizzato;

Vista la comunicazione della Regione Veneto effettuata in data 11 maggio 2026 in occasione della predisposizione del bilancio 2025 contenente l'importo dell'incremento dello 0,22% del monte salari 2021 – previsioni art. 33, comma 3 del Ccnl Area delle Funzioni Locali del 23/02/2026;

Preso atto di quanto disposto nell'Accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017, su trasferimento di personale e di risorse;

Vista la comunicazione di Azienda Zero prot. 5578 del 25/02/2022 (ns. prot.43508 del 28/02/2022) contenente gli importi di riduzione dei fondi della dirigenza Area Sanità per l'anno 2022 e che con tale riduzione l'ammontare della riduzione complessiva entra a regime;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento della consistenza definitiva dei fondi contrattuali della Dirigenza Area Funzioni Locali per gli anni 2024 e 2025, per effetto del nuovo CCNL 23/02/2026, ed alla quantificazione in via provvisoria della consistenza degli stessi per l'anno 2026 secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico Finanziaria allegata;

Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per l'aggiornamento della determinazione dei fondi contrattuali del personale dipendente della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa per gli anni 2024, 2025 e per la quantificazione provvisoria degli stessi per l'anno 2026 così come definita dall'UOC Gestione Risorse Umane;

Vista altresì la prescritta Certificazione di contabilità economico-finanziaria espressa dal Collegio Sindacale in data 22/07/2026;

Dato atto che i suddetti fondi rispettano il vincolo di cui al citato art. 23 del D.Lgs n.75/2017 e che le risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità;

Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., la Legge 6 agosto 2008, n. 133; la Legge 28 dicembre 2015 n.208, il D.lgs 27 maggio 2017, n.75, il D.L. n.135 del 14/12/2018 convertito in data 11/02/2019 nella Legge n.12 e la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata;

Dato atto che si dovrà provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge e all'invio dello stesso alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento;

Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno:

- aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali per la dirigenza Area Funzioni Locali (dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa) per effetto dell'applicazione del CCNL triennio 2022 – 2024 sottoscritto il 23.02.2026 per gli anni 2024 e 2025 e di quantificare, in via provvisoria, la consistenza degli stessi per l'anno 2026 secondo gli importi di cui alla relazione tecnico finanziaria allegata (allegato 1) che evidenzia altresì la modalità di determinazione degli importi dei Fondi contrattuali di cui trattasi;

- dare atto che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità;

e proporre, pertanto, l'adozione del seguente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che in questa sede si intende integralmente richiamato;
- 2) di aggiornare la consistenza dei Fondi contrattuali per la dirigenza Area Funzioni Locali (dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa) per effetto dell'applicazione del CCNL triennio 2022 – 2024 sottoscritto il 23.02.2026 per gli anni 2024 e 2025 e di quantificare, in via provvisoria, la consistenza degli stessi per l'anno 2026 secondo gli importi di cui alla relazione tecnico finanziaria allegata (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che evidenzia altresì la modalità di determinazione degli importi dei Fondi contrattuali di che trattasi;
- 3) di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici dei Bilanci delle rispettive annualità;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge e all'invio dello stesso alle rappresentanze aziendali delle OO.SS. dell'area di riferimento.

Il Direttore Sanitario f.f.
dott. Marco Luciano

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

Prot. n. 125187

Verona, 08 LUG. 2026

PERSONALE DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

*Relazione illustrativa tecnico – finanziaria ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e
in conformità alla circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze*

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA CONNESSA ALL'AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI PER LA DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI (PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA) PER GLI ANNI 2024 E 2025 A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 23/02/2026 E QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2026.

PREMESSA

Con la presente relazione si intende, in primis, aggiornare in via definitiva la consistenza dei Fondi contrattuali per la Dirigenza Area Funzioni Locali per gli anni 2024 e 2025 approvati con delibera del Direttore Generale n. 1437 del 06/11/2025 per effetto dell'applicazione del CCNL Area delle Funzioni Locali del 23/02/2026, e procedere alla quantificazione provvisoria per l'anno 2026.

Il sistema di costituzione ed utilizzo dei fondi aziendali dall'anno 2021 per la dirigenza Area Funzioni Locali è definito dagli artt. 90 e 91 del CCNL per l'Area Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020 per il periodo 2016-2018 dando seguito a quanto stabilito nel CCNQ del 13/07/2016 per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale che ha posto la Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa (in proseguo PTA) nell'ambito contrattuale della dirigenza area Funzioni Locali.

I nuovi Fondi Aziendali istituiti per l'area della Dirigenza PTA sono denominati:

- 1) Fondo retribuzione di Posizione (art.90 Ccnl 17/12/2020)
- 2) Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (art.91 Ccnl 17/12/2020)

Nei nuovi Fondi di cui agli artt. 90 e 91 del CCNL 17/12/2020 sono confluite, ad invarianza complessiva di spesa, nei valori consolidatisi nell'anno 2020, come da certificazione acquisita dal Collegio Sindacale, le risorse dei precedenti Fondi "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa", "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 06/05/2010 secondo i criteri e le modalità ivi indicati e di seguito rappresentati.

Nel Capo IV - art. 90 "Fondo retribuzione di posizione" e art.91 "Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori" - del CCNL 17/12/2020 sono contenute le fonti di finanziamento dei fondi in parola. E' confermata la regola che, ove a consuntivo il fondo dell'articolo 90 (fondo di posizione) non risulti momentaneamente del tutto utilizzato, le relative risorse sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 91 (fondo di risultato), ove

peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 16 luglio 2024 per il triennio normativo ed economico 2019-2021 relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, ha previsto un incremento dei precedenti fondi aziendali di cui agli artt. 90, 91 del CCNL 17/12/2020 secondo le indicazioni di cui all'art. 52 "Incremento Fondi e Una Tantum".

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 23 febbraio 2026 per il triennio normativo ed economico 2022-2024 per la Dirigenza Area Funzioni Locali, all'art.33 ha previsto un incremento dei fondi di cui all'art.52, c.1 e c.2 del CCNL 16/07/2024.

Per la determinazione dei fondi, si è tenuto conto, inoltre, di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017 che stabilisce che *".....Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.."*

Per effetto di tale disposizione quindi, l'anno 2016 rappresenta il limite di spesa che a partire dalla determinazione dei fondi aziendali dall'anno 2017 non può essere superato.

Si evidenzia tuttavia che l'art. 11, comma 1, lett.a del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in L. n.12 del 11/02/2019 prevede che *"...il limite di cui all'art. 23, c.2 del d.lgs 25 maggio 2017, n.75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165...omissis.."*

Successivamente è intervenuta l'approvazione dell'art. 11, comma 1 del DL 30/04/2019 n. 35 (cd. "Decreto Calabria") conv. in L. 60/2019.

Sono state considerate, inoltre, le disposizioni del Decreto Regionale n. 50 del 26.04.2021 relativamente all'art.11, comma 1, del Decreto Legge 30.04.2019, n.35 convertito nella Legge 25.06.2019, n.60 e s.m.i. (conversione in legge del cd. "Decreto Calabria") secondo cui a decorrere dal 2019 il limite definito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs 27 maggio 2017, n.75, è adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 e applicando la metodologia indicata nel parere MEF 179877/2020 per il computo delle risorse incrementative. Con nota prot.183482 del 09.04.2025, (prot. Azienda Ulss 9 n. 66309 del 10/04/2025) la Regione Veneto ha comunicato, con riferimento a tale istituto, l'importo delle risorse a disposizione dell'ULSS 9 Scaligera per l'incremento dei fondi, la quota prevista per l'anno 2024, e con mail del 12.03.2026 la quota provvisoria per l'anno 2025. Per tutte le annualità non si sono registrati incrementi.

Con riferimento alle previsioni dell'art. 52 comma 3 del Ccnl 16/07/2024, la Regione Veneto ha comunicato in data 11/03/2025, l'importo dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti destinatari del citato Ccnl, che, a decorrere dal 01.01.2022 incrementa le risorse di cui all'art.91 comma 4 del Ccnl 17/12/2020 - fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art.3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017.

Con riferimento al comma 3 dell'art.33 del Ccnl 23/02/2026 la Regione Veneto ha comunicato in data 11/05/2026, l'importo dello 0,22% del monte salari dell'anno 2021 relativo al personale destinatario del fondo per la retribuzione di risultato e altro trattamenti accessori di cui all'art.52 del CCNL 16.07.2024, che, a decorrere dal 01.01.2025, incrementa il fondo oltre il limite di cui all'art.23, comma 2, del Lgs. n.75/2017.

Con nota prot.124720 del 25/07/2024 l'UOC Contabilità e Bilancio ha comunicato un incasso proveniente dall'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona delle somme ai sensi dell' art. 61, comma 9, del D.lgs 112/2008 e sulla base dell'appendice A) del Regolamento per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'art. 92, comma 5, del D.lgs 163/2006 sottoscritto dall'Azienda Ulss 20 in data 18/11/2015 che risulta, per quanto riguarda l'Appendice A) tutt'ora vigente non essendo presente per l'Azienda Ulss 9 analoga regolamentazione ed essendo l'Ulss 20 l'Azienda incorporante. Con successiva comunicazione del 07/05/2025 inoltre, l'UOC Contabilità e Bilancio ha comunicato gli incassi effettuati dall'ente INSULA, dal Comune di Venezia e dallo IOV delle somme in questione. E' stato inoltre comunicato l'importo delle somme provenienti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il fondo per la retribuzione di risultato è stato integrato con le risorse pari al 50% dei compensi spettanti al pubblico dipendente per attività di collaudo svolto in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, del D.LGS 112/2008:

- anno 2024 euro 44.067,40 (importo al netto degli oneri a carico ente)
- anno 2025 euro 27.030,21 (8.501,93 +18.528,28 importo al netto degli oneri a carico ente)

Tali risorse sono da considerarsi in deroga ai limiti previsti dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs n.25/2017.

Si richiama il comma 5 dell'art. 8 del D.L. 24.02.2023, n.13, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 21 aprile 2023, n.41, che prevede che *"per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75"*;



Relativamente alle disposizioni sopra riportate si provvederà con successivo provvedimento all'integrazione del fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori.

La determinazione di fondi aziendali tiene conto della riorganizzazione SSR del Veneto ex L.R. n.19/2016 e dei successivi protocolli di intesa siglati dalla Direzione Generale della Sanità e dalle OO.SS. regionali per armonizzare le disposizioni ed ottemperare al disposto regionale. Nello specifico, si è proceduto all'unificazione dei fondi delle tre ex Aziende Sanitarie confluite nell'Azienda ULSS 9 Scaligera. Nella determinazione dei fondi si è tenuto conto della abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 29 della L.R. 30/12/2016 N. 30 disposto dalla L.R. N. 10 del 14/04/2020.

Dal primo gennaio 2018, secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017, si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità. Come da comunicazioni di Azienda Zero con nota prot. 5578 del 25.02.2022 è stata quantificata la riduzione da effettuare per l'anno 2022 in euro 45.867,10. Con tale riduzione è arrivato a regime il processo di trasferimento degli importi a carico delle AULSS con una riduzione complessiva di euro 187.580,64. Le riduzioni di cui sopra sono state operate sul fondo di risultato come concordato in sede sindacale con accordo sottoscritto in data 18/07/2018.

Sono state effettuate le decurtazioni previste dall'art. 71 c.1 della L.133/2008 che rappresentano economie di bilancio. Per l'anno 2025 tale decurtazione sarà determinata solo a consuntivo.

Vengono riepilogati di seguito, gli importi teorici (valori espressi in euro) dei fondi del personale dell'area della dirigenza professionale tecnico e amministrativa per l'anno di riferimento **2016**, recepiti con deliberazione del Direttore Generale n. 381 del 04.05.2017, considerati come sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione al netto delle decurtazioni previste dall'art.71 c.1 della L.133/2008, di eventuali valori decurtati per le esternalizzazioni, dei valori relativi ai trasferimenti ad Azienda Zero e dei conseguenti valori collegati ai piani di razionalizzazione.

Fondi Aziendali	anno 2016
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 8 Ccnl 06/05/2010)	1.091.008,53
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Art.9 Ccnl 06/05/2010)	8.853,00
Fondo per la Retribuzione di risultato (Art.10 Ccnl 06/05/2010)	460.773,83
Fondo per la qualità della prestazione individuale (Art.10 Ccnl 06/05/2010)	5.154,60
Ammontare risorse	1.565.789,96

REGIONE DEL VENETO 	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236
---	--

Tabella per verifica limite d.lgs 75/2017 art.23 c.2

Fondi Aziendali	2024	2025	2026
Fondo per la retribuzione di posizione art.90 ccnl 17.12.2020	1.186.266,13	1.185.607,81	1.186.713,85
Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori art.91 ccnl 17.12.2020	568.742,35	556.859,67	529.967,13
Totali fondi	1.755.008,48	1.742.467,48	1.716.680,98
Di cui somme non soggette al limite di spesa anno 2016 (incrementi per rinnovi contrattuali + risorse 0,22%+risorse collaudi	188.298,96	176.677,52	149.647,31
Ammontare risorse per verifica	1.566.709,52	1.565.789,96	1.567.033,67
Limite di spesa anno 2016	1.565.789,96	1.565.789,96	1.565.789,96
Deduzione art.23 c.2 D.lgs 75/2017 (su RIA annua/mens)	-919,56	0,00	-1.243,71

Al fine di un'esposizione più trasparente e uniforme si è presa a riferimento la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, tra le altre cose, ha predisposto lo schema standard di relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi. Pertanto lo schema di costituzione dei fondi aziendali segue pedissequamente quanto rappresentato nella circolare n. 25 sopra richiamata.

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Tutte le tabelle esplicative della modalità di costituzione dei fondi contrattuali sono riepilogate nei fogli allegati alla presente Relazione e ne costituiscono parte integrante.
Di seguito i riepiloghi relativi ai singoli fondi.

Art. 90 CCNL 17/12/2020, Art. 52 CCNL 16/07/2024 e Art.33 Area Funzioni Locali

Fondo retribuzione di posizione

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2020 del precedente "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" di cui all'art.8 del Ccnl 6/5/2010, certificato da parte del Collegio Sindacale, per un ammontare complessivo pari a euro 1.091.008,53 – art. 90 comma 2. Tale fondo comprende anche l'incremento previsto dall'art. 90 c.3 lettera a) del Ccnl 17.12.2020 in misura stabile a decorrere dal 1° gennaio 2018, di euro 338,00 annui lordi per ogni dirigente destinatario del citato Ccnl in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 43 dirigenti ruolo professionale, tecnico e amministrativo) per un ammontare pari a euro 14.534,00.

Il comma 1 dell'Art. 52 del CCNL 16/07/2024 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 90 del CCNL 17/12/2020 è incrementato stabilmente di un importo, su base annua, pari a euro 964,55 pro-capite, applicati alle unità di dirigenti PTA in servizio alla data del 31.12.2018 (n.34) per un ammontare annuo pari a euro 32.794,70.

Al comma 1 dell'Art.33 del CCNL 23/02/2026 si stabilisce che a decorrere dal 1.1.2024, il fondo è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a euro 1.630,02 pro-capite per le unità di dirigenti in servizio alla data del 31.12.2021 (nr. 29) per un importo di incremento pari a euro 47.270,58;

Proseguendo con il dettaglio, il contratto delle Funzioni Locali Ccnl 17.12.2020 ha introdotto per la R.I.A. la valorizzazione delle quote intere a partire dal 2022. Per l'anno 2022 la differenza RIA del personale cessato/assunto nel corso del 2021, messa a disposizione, ammonta a euro 663,00. Per l'anno 2023, la differenza RIA è pari a zero. Per l'anno 2024 la differenza RIA del personale cessato/assunto nel corso del 2023 è pari a euro 658,32. Per l'anno 2025, la differenza RIA è pari a zero, per l'anno 2026 sono contabilizzate provvisoriamente le quote di euro 1.106,04. Le quote dei dirigenti cessati e assunti rapportate al mese verranno considerate nel fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori.

A seguito dell'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 29 della L.R. 30 dicembre 2016 n.30, così come comunicato dalla Regione Veneto con nota prot. n.164173 del 22 aprile 2020 non si è proceduto alla riduzione del fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa, dell'importo pari ai risparmi derivante dalla riduzione delle strutture complesse operata in attuazione dei processi di riorganizzazione dell'area tecnico- amministrativa (DGR 2174 del 29/12/2016).

REGIONE DEL VENETO 	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236
---	--

Sull'ammontare dei fondi sono state applicate altresì le decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."
- La decurtazione prevista dall'art.1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "Decurtazione permanente" è stata ricompresa nelle risorse consolidate al 31.12.2020.
- Decurtazione riferita alle UOC soppresse e risultanti vacanti alla data del 01/01/2017. Riferimenti: Legge Regionale n.19/2016 e DGRV 1306/2017.

La decurtazione delle somme che costituiscono economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd "Legge Brunetta"), per l'anno 2024 e 2025 è pari rispettivamente ad euro 3.106,03 ed euro 5.469,63. Per l'anno 2026 tale decurtazione sarà determinata solo a consuntivo.

Il valore liquidabile del fondo rideterminato come sopra esposto per gli 2024 e 2025 è pari rispettivamente ad euro 1.175.094,12 e ad euro 1.172.730,52. Per l'anno 2026 il valore provvisorio liquidabile è pari a euro 1.178.200,15.

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Ammontare del fondo (totale della sezione II.F.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno sezione II.F.1.5)	Totale	Totale	Totale
Totale del fondo "netto" - importo liquidabile	1.175.094,12	1.172.730,52	1.178.200,15

Si veda allegato 1

Art. 91 CCNL 17/12/2020 e Art. 52 CCNL 16/07/2024 e ART. 33 CCNL 23/02/2026 Area Funzioni Locali

Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori.

Il fondo è formato dalle risorse consolidate alla data del 31/12/2020 certificate da parte del Collegio Sindacale per un ammontare complessivo pari a euro 474.781,03 pari alla somma delle seguenti voci:

- art. 91 comma 2 lett.a) risorse del precedente "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale" di cui all'art.10 del Ccnl 6/5/2010, pari a euro 465.928,03;
- art. 91 comma 2 lett.b) risorse del precedente "Fondo delle condizioni di lavoro" di cui all'art.9 del Ccnl 6/5/20210, pari a euro 8.853,00.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dall'art. 91 c.3 lettera a) del Ccnl 17.12.2020, il fondo è stabilmente incrementato di euro 312,00 annui lordi per ogni dirigente destinatario del citato Ccnl in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 43 dirigenti ruolo professionale, tecnico e amministrativo); a decorrere dal 1° gennaio 2019 il predetto importo è rideterminato in euro 559,00 per un ammontare complessivo pari a euro 24.037,00. Tali incrementi sono già inclusi delle sopra indicate risorse consolidate.

Il comma 2 dell'art.52 del CCNL 16/07/2024 prevede che a decorrere dal 01/01/2022, il fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori di cui all'art.91 del CCNL 17/12/2020 è incrementato stabilmente di un importo, su base annua, pari a euro 270,42 pro-capite applicati alle unità di dirigenti PTA in servizio alla data del 31.12.2018 (n.34) per un ammontare annuo pari a euro 9.194,28.

Con riferimento al comma 3 dello stesso art.52 che prevede l'incremento delle risorse di cui all'art.91, comma 4 del CCNL 17.12.2020, in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, la Regione Veneto ha comunicato in data 11/03/2025 l'importo da iscrivere al presente fondo a decorrere dall' 01.01.2022 nella misura pari ad euro 8.861,00.

Al comma 2 dell'Art.33 del CCNL 23/02/2026 si stabilisce che a decorrere dal 1.1.2024, il fondo è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a euro 260,00 pro-capite per le unità di dirigenti in servizio alla data del 31.12.2021 (nr. 29) per un importo di incremento pari a euro 7.540,00. Le suddette risorse possono essere destinante anche, in tutto o in parte, alternativamente, a welfare integrativo.

Con riferimento al comma 3 dello stesso art.33 che prevede l'incremento delle risorse di cui all'art.52 del CCNL 16.07.2024, oltre il limite di cui all'art.23, comma 2, del Lgs. n.75/201, di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2021, la Regione Veneto ha comunicato in data 11/05/2026 l'importo da iscrivere al presente fondo a decorrere dal 1.1.2025 nella misura pari a euro 5.415,75.

Proseguendo con il dettaglio, il contratto Area Funzioni Locali ha introdotto per le R.I.A. la possibilità di considerare, nel presente fondo, le stesse per le quote rapportate al mese (cessati ed assunti 2021), mentre, a partire dal 2022, le quote di cessati ed assunti rapportati all'anno verranno considerate nel fondo della retribuzione di posizione. Per l'anno 2024 la RIA dei dirigenti cessati dal servizio nel corso del 2023 è pari ad euro 261,24. Per l'anno 2025 l'importo della RIA è pari a zero. Per l'anno 2026 il valore è pari a euro 137,67.

Il fondo per la retribuzione di risultato è stato integrato con le risorse pari al 50% dei compensi spettanti al pubblico dipendente per attività di collaudo svolto in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, del D.LGS 112/2008 a seguito degli incassi provenienti dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona comunicati con nota dell'UOC Contabilità e Bilancio prot. 124720 del 25/07/2024 (per l'anno 2024) ; degli introiti provenienti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; degli incassi effettuati dall'ente INSULA, dal Comune di Venezia e dallo IOV comunicati dall'UOC Contabilità e Bilancio in data 07/05/2025 (per l'anno 2025);

- anno 2024 euro 44.067,40 (importo al netto degli oneri a carico ente)

- anno 2025 euro 27.030,21 (8.501,93 + 18.528,28 importo al netto degli oneri a carico ente)

Tali risorse sono da considerarsi in deroga ai limiti previsti dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs n.25/2017.

In applicazione del comma 5 dell'art. 8 del D.L. 24.02.2023, n.13, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 21 aprile 2023, n.41, il fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori sarà integrato di un importo variabile derivante dalle risorse per gli incentivi delle funzioni tecniche da erogare al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR.

Con DGR n.1010 del 2 settembre 2025, la Regione Veneto, a seguito della sottoscrizione di verbali di confronto con le organizzazioni sindacali regionali rappresentative del Comparto Sanità e dell'Area Sanità, ha autorizzato le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale ad incrementare i fondi contrattuali per il periodo 2025-2027 a seguito della ripartizione delle risorse regionali di cui alla L.R. 29 ottobre 2024, n.26. Con la medesima DGR sono stati stabiliti i criteri di distribuzione e determinati gli indirizzi per la contrattazione integrativa riguardo l'utilizzo delle risorse. I criteri di distribuzione di dette somme hanno previsto il riconoscimento di una quota pari ad euro 350 pro-capite per l'attivazione di una misura di Welfare integrativo, attraverso la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti delle Aziende ed Enti del SSR.

In data 19.11.2025 è stato sottoscritto un accordo sindacale in cui si è previsto in analogia a quanto sopra, l'applicazione della misura di welfare di 350,00 euro per il personale dirigenziale professionale tecnico e amministrativo per l'annualità 2025 utilizzando parte delle risorse di cui all'ex art.91 Ccnl 17/12/2020 pari a euro 8.750,00 (n.25 dirigenti in servizio al 1.9.2025 x 350).

Per la costituzione del fondo in questione si è tenuto conto delle decurtazioni previste dalle norme di legge e precisamente:

- a) Decurtazione prevista dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

- b) la decurtazione prevista dall'art.1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "Dcurtazione permanente" è stata ricompresa nelle risorse consolidate a 31.12.2020.

Dall'anno 2018 secondo quanto disposto nell'accordo aziendale ex art.47 L. N. 428/1990 sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18.09.2017 si è proceduto alla riduzione dei fondi contrattuali secondo il criterio di gradualità per effettuare il trasferimento ad Azienda Zero. Per l'anno 2022 con nota prot.5578 del 25.02.2022 è stata quantificata la riduzione da effettuare a conclusione del processo di graduale riduzione comportando un trasferimento a regime dell'importo complessivo di euro 187.580,64. Le riduzioni di cui sopra sono state operate sul fondo di risultato come concordato in sede sindacale con accordo sottoscritto in data 18/07/2018.

La decurtazione delle somme che costituiscono economie di bilancio per effetto dell'applicazione dell'art. 71 c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 – (cd "Legge Brunetta") per l'anno 2024 è pari a zero; per l'anno 2025 è pari a euro 100,00. Per l'anno 2026 tale decurtazione sarà determinata solo a consuntivo.

Il valore liquidabile del fondo rideterminato come sopra esposto per gli anni 2024 e 2025 è pari rispettivamente ad euro 380.900,47 e ad euro 369.179,03. Per l'anno 2026 il valore provvisorio liquidabile è pari a euro 342.248.

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno sezione III.1.5)	Totale	Totale	Totale
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	380.900,47	369.179,03	342.248,82

Si veda allegato 2

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA

RIEPILOGO FONDI ANNO 2024 2025 2026

Fondi Aziendali	2024	2025	2026
Fondo per la retribuzione di posizione art.90 ccnl 17.12.2020 e art. 52 ccnl 16.07.2024	1.175.094,12	1.172.730,52	1.178.200,15
Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori art.91 ccnl 17.12.2020 e art. 52 CCNL 16.07.2024	380.900,47	369.179,03	342.248,82
Totali fondi	1.555.994,59	1.541.909,55	1.520.448,97

Il Direttore Amministrativo
 (Dott.ssa Flavia Dal Bosco)

Responsabile procedimento: Dott. Flavia Naverio
 Referente: ~~Flavia~~ Marchiotto
 Tel. 0442 622787
 e-mail: ~~Marchiotto~~@aulss9.veneto.it

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

art. 90- Ccnl 17.12.2020 - art. 52 Ccnl 16/07/2024 - Art. 33 Ccnl 22.02.2026 Area Funzioni Locali

allegato 1

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse consolidate		Anno 2024	Anno 2025	provisorio Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 90 comma 2 CCNL 17.12.2020	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6/5/2010 -biennio economico 2008-2009 dell'Area III, destinate alla dirigenza di cui alla presente sezione e quindi al netto di quelle che, ad invarianza complessiva di spesa, sono state destinate alla dirigenza appartenente all'ex Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019)	1.091.008,53	1.091.008,53	1.091.008,53
Totale risorse fondo per la retribuzione degli incarichi consolidate al 31.12.2020		1.091.008,53	1.091.008,53	1.091.008,53

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 90 comma 3 lett. a) CCNL 17.12.2020	Importo - su base annua - pari a euro 338,00 per ogni dirigente destinatario del presente Ccnl (sezione III) in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 01/01/2018: (Importo non assoggettato al limite del tetto di spesa di cui all'art. 23 D.lgs n.75/2017 (art.11 d.l. 14.12.18 n.135 convertito in L.12 del 11.02.2019) - Dirigenza PTA n.43 x 338,00 = 14.534,00;	14.534,00	14.534,00	14.534,00
Art.52 comma 1 CCNL 16/07/2024	Importo - su base annua - pari a euro 964,55 per ogni dirigente destinatario del presente Ccnl (sezione III) in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01/01/2021: (Importo non assoggettato al limite del tetto di spesa di cui all'art. 23 D.lgs n.75/2017 (art.11 d.l. 14.12.2018 n.135 convertito in L.12 del 11.02.2019).Dirigenti PTA al 31.12.2018 n.34 x 964,55= euro 32.794,70	32.794,70	32.794,70	32.794,70
Art.33 comma 1 CCNL 23/02/2026	Importo - su base annua - pari a euro 1.630,02 per ogni dirigente destinatario del presente Ccnl (sezione III) in servizio alla data del 31.12.2021, a decorrere dal 01/01/2024: (Importo non assoggettato al limite del tetto di spesa di cui all'art. 23 D.lgs n.75/2017 (art.11 d.l. 14.12.2018 n.135 convertito in L.12 del 11.02.2019).Dirigenti PTA al 31.12.2021 n. 29 x 1.630,02= euro 47.270,58	47.270,58	47.270,58	47.270,58

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Art. 90 comma 3 lett. b) CCNL 17.12.2020	RitA - retribuzioni individuali di anzianità - importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni di anzianità del personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2021 (anno di costituzione del Fondo) - l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno - (valore cessati -assunti)	658,32	-	1.106,04
Art. 90 comma 3 lett. c) CCNL 17.12.2020	Risorse determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art.50, comma 3 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell'Area III tenuto conto di quanto previsto dall'art.65 comma 1, lett.a) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi alla Dirigenza destinatario del presente contratto.	-	-	-
Art. 90 comma 3 lett. d) CCNL 17.12.2020	Risorse determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art.53, comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell'Area III tenuto conto dei soli posti di organico relativi alla Dirigenza destinatario del presente contratto.	-	-	-
Art. 90 comma 3 lett. e) CCNL 17.12.2020	Eventuali risorse trasferite stabilmente al presente fondo ai sensi art.91, c.10	-	-	-
Totale incrementi con carattere di certezza e stabilità		95.257,60	94.599,28	95.705,32
Totale risorse fisse		1.186.266,13	1.185.607,81	1.186.713,85

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Art. 90 comma 4 lett. a) CCNL 17.12.2020	Incremento delle risorse di cui all'art.53, comma 2 del CCNL 08/06/2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi) dell'area III con riferimento alla dirigenza destinatario del presente contratto	-	-	-
Art. 90 comma 4 lett. b) CCNL 17.12.2020	Eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente fondo.	-	-	-
Totale risorse variabili		-	-	-

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
-----------	-----------	-----------

Art. 1 c.456 Legge 147/2013 -	DECURTAZIONE PERMANENTE L'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza. (decurtazione di euro 22.468,47 ricompresa nelle risorse consolidate al 31.12.2020)	-	-	-
Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017	DECURTAZIONE FONDO RISPETTO LIMITE 2016 - nella misura di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	658,32	-	1.106,04
Art.71 c.1 Legge 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	3.106,03	5.469,63	-
L.R. N.19/2016 DGRV 1306/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento ed indennità di struttura complessa è decurtato del valore dell'indennità di struttura complessa riferita alla UOC soppressa e risultanti vacanti alla medesima data. DGR N.1306 del 16/08/2017. TALE IMPORTO E' DA CONSOLIDARE AL 31.12.2017	7.407,66	7.407,66	7.407,66
Totale decurtazioni		11.172,01	12.877,29	8.513,70

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
RISORSE FISSE	SEZ. III 1.1	1.186.266,13	1.185.607,81	1.186.713,85
RISORSE VARIABILI	SEZ. III 1.2	-	-	-
DECURTAZIONI	SEZ. III 1.3	11.172,01	12.877,29	8.513,70
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		1.175.094,12	1.172.730,52	1.178.200,15

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
	-	-	-

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente allocate all'esterno sezione III.1.5)	Totale	Totale	Totale
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.175.094,12	1.172.730,52	1.178.200,15

FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI

art. 91- Ccnl 17/12/2020 - art. 52 Ccnl 16/07/2024 - Art. 33 Ccnl 23/02/2026 Area Funzioni Locali

allegato 2

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse consolidate		Anno 2024	Anno 2025	provisorio Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 91 comma 2 lett.a) CCNL 17.12.2020	Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art.10 CCNL 6/5/2010 -biennio economico 2008-2009 dell'Area III, destinate alla dirigenza di cui alla presente sezione e quindi al netto di quelle che,ad invarianza complessiva di spesa, sono state destinate alla dirigenza appartenente all'ex Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019)	465.928,43	465.928,43	465.928,43
Art. 91 comma 2 lett.b) CCNL 17.12.2020	Fondo delle condizioni di lavoro (art. 9 CCNL 6/5/2010 -biennio economico 2008-2009 dell'Area III, destinate alla dirigenza di cui alla presente sezione e quindi al netto di quelle che,ad invarianza complessiva di spesa, alla dirigenza appartenente all'ex Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019)	8.853,00	8.853,00	8.853,00
Totale risorse fondo per la retribuzione degli incarichi consolidate al 31.12.2020		474.781,43	474.781,43	474.781,43

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 91 comma 3 lett. a) CCNL 17.12.2020	Importo - su base annua - pari a euro 312,00 per ogni dirigente destinatario del presente Ccnl (sezione III) in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 01/01/2021; a decorrere da 01/01/2019 il predetto importo è rideterminato in euro 559,00 (importo non assoggettato al limite del tetto di spesa di cui all'art. 23 D.lgs n.75/2017 (art.11 d.l. 14.12.18 n.135 convertito in L.12 del 11.02.2019) - Dirigenza PTA n.43 x 559,00 = 24.037,00;	24.037,00	24.037,00	24.037,00
Art.52 comma 2 CCNL 16/07/2024	Importo - su base annua - pari a euro 270,42 per ogni dirigente destinatario del presente Ccnl (sezione III) in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01/01/2022 (importo non assoggettato al limite del tetto di spesa di cui all'art. 23 D.lgs n.75/2017 (art.11 d.l. 14.12.2018 n.135 convertito in L.12 del 11.02.2019).Dirigenti PTA al 31.12.2018 n.34 x 270,42= euro 9.194,28	9.194,28	9.194,28	9.194,28
Art.33 comma 2 CCNL 23/02/2026	Importo - su base annua - pari a euro 260,00 per ogni dirigente destinatario del presente Ccnl (sezione III) in servizio alla data del 31.12.2021, a decorrere dal 01/01/2024; (importo non assoggettato al limite del tetto di spesa di cui all'art. 23 D.lgs n.75/2017 (art.11 d.l. 14.12.2018 n.135 convertito in L.12 del 11.02.2019).Dirigenti PTA al 31.12.2021 n. 29 x 260,00= euro 7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 91 comma 3 lett. b) CCNL 17.12.2020	Risorse determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art.50, comma 3 lett. a) del CCNL 8/6/2000 dell'Area III tenuto conto di quanto previsto dall'art.65 comma 1, lett.a) e tenendo conto dei soli posti di organico relativi alla Dirigenza destinatario del presente contratto.	-	-	-
Art. 91 comma 3 lett. c) CCNL 17.12.2020	Risorse determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art.53, comma 1 del CCNL 8/6/2000 dell'Area III tenuto conto dei soli posti di organico relativi alla Dirigenza destinatario del presente contratto.	-	-	-
Totale incrementi con carattere di certezza e stabilità		40.771,28	40.771,28	40.771,28
Totale risorse fisse		515.552,71	515.552,71	515.552,71

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Riferimento normativo	Descrizione	Totale	Totale	Totale
Art. 91 comma 4 lett. a) CCNL 17.12.2020	Importi corrispondenti ai ratei di RIA dei dirigenti cessati dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.(cessati e assunti ratei)	261,24	-	137,67
Art. 91 comma 4 lett. b) CCNL 17.12.2020	Risorse di cui all'art.53, comma 2 del CCNL 8/6/2000 dell'Area III con riferimento alla Dirigenza destinatario del presente contratto.	-	-	-
Art. 91 comma 4 lett. c) CCNL 17.12.2020	Risorse di cui all'art.52, comma 5 del CCNL 8/6/2000 dell'Area III con riferimento al monte salari della Dirigenza destinatario del presente contratto.	-	-	-
Art. 91 comma 4 lett. d) CCNL 17.12.2020	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997	-	-	-
Art. 91 comma 4 lett. e) CCNL 17.12.2020	Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art.16, commi 4,5 e 6 del d.l.6/7/2011. n.98	-	-	-
Art. 91 comma 4 lett. f) CCNL 17.12.2020	Risorse previste da disposizioni di legge, coerenti con le finalità del presente fondo. Art. 61 comma 9 D.lgs. 112/2008 e Contratto integrativo del 18/11/2015 Ex Ulss20 appendice A)- risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017 (pronunciamento Corte dei Conti sezione FVG n.40/2018)	44.067,40	27.030,21	-
Art. 8 comma 5 D.L. 24.02.2023 n.13	Incentivi funzioni tecniche progetti PNRR (regolamento aziendale di cui alla delibera n.70 del 24.01.2023) risorse in deroga al limite di spesa di cui all'ar.23, c.2, Dlgs 75/2017	-	-	-
Art.52 comma 3 CCNL 16/07/2024	Risorse in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n.234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata (01/01/2022). Le amministrazioni possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art.91, comma 4 del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai dirigenti destinatari della presente sezione. La Regione Veneto con mail del 11/03/2025 ha comunicato l'importo da iscrivere a fondo euro 8.861,00. Importo non assoggettato al limite del tetto di spesa di cui all'art. 23 D.lgs n.75/2017 (art.11 d.l. 14.12.18 n.135 convertito in L.12 del 11.02.2019)	8.861,00	8.861,00	8.861,00

Il Proponente: Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Flavia Naverio

Art. 33 comma 3 CCNL 23/02/2026	Risorse in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della L. n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata (01/01/2026). Le amministrazioni possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art.52, comma 2 del CCNL 16.07.2024, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2021 relativo ai dirigenti destinatari della presente sezione. Importo non assoggettato al limite del tetto di spesa di cui all'art. 23 D.lgs n.75/2017 (art.11 D.L. 14.12.18 N.135 convertito in L.12 del 11.02.2019)	-	5.415,75	5.415,75
Totale risorse variabili		53.189,64	41.306,96	14.414,42

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Riferimento normativo	Descrizione	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
		Totale	Totale	Totale
Art. 1 c.456 Legge 147/2013 -	DECURTAZIONE PERMANENTE l'articolo 1, comma 456 della L. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), integrando l'articolo 9, c. 2 bis della L. 122/2010, ha inoltre aggiunto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate in precedenza (decurtazione di euro 29.610,79 -ricompresa nelle risorse consolidate al 31.12.2020)	-	-	-
Art. 23 c.2 D.lgs 75/2017	DECURTAZIONE FONDO RISPETTO LIMITE 2016 - nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato	261,24	-	137,57
Art.71 c.1 Legge 139/2008	cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero e a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-	100,00	-
L.R. 19/2016	Riduzione Fondi contrattuali ad Azienda Zero. Nota prot n.5232 del 24.4.2018, Nota prot. 2356 del 1.2.2019, Notaprot.19527 del 8.10.2019, NOTA PROT 19306 del 14/08/2020; nota 16759 del 22/06/2021, nota 35511 del 31/12/2021, nota 5578 del 25/02/2022 (anno 2022). Riduzione a regime	187.580,64	187.580,64	187.580,64
Art.6 bis D.lgs 165/2001	Riduzione fondi contrattuali per externalizzazione	-	-	-
Totale decurtazioni		187.841,88	187.680,64	187.718,31

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
RISORSE FISSE	SEZ. III 1.1	515.552,71	515.552,71	515.552,71
RISORSE VARIABILI	SEZ. III 1.2	53.189,64	41.306,96	14.414,42
DECURTAZIONI	SEZ. III 1.3	187.841,88	187.680,64	187.718,31
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE		380.900,47	369.179,03	342.248,82

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
	-	-	-
Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno sezione III.1.5)	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Totale	Totale	Totale	Totale
Totale del fondo "netto" - importo liquidabile	380.900,47	369.179,03	342.248,82

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Gestione Risorse Umane

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: